

Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

..... omissis

Comune di FALERONE

Provincia di FM

SERVIZIO NOTIFICAZIONI

Numero cronologico
della notificazione

ALM n° 299/1P

Destinatario

Sig.ra TARINI GIOVANNINA

Via BRODOLINI-74/c

63837 FALERONE



Edizione 01.98835

LATO APRIBILE PER
L'ISPEZIONE POSTALE